

Agenzia delle entrate
Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale

INTESTAZIONE

richiesta di verifica n. 0000049823 del 9/7/2024
Riferita al soggetto CF 11924530154
Elaborata in data 10/7/2024

Sezione A
Articolo 94, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023

Violazioni gravi definitivamente accertate, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Si comunica che la richiesta di verifica indicata in intestazione ha prodotto, alla data di elaborazione e in base alle informazioni disponibili nelle banche dati alla medesima data di elaborazione, il seguente esito:

- Esito Positivo¹ – esito regolare

Il presente esito è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Informazioni

La presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti nelle relazioni di accompagnamento alle deliberazioni ANAC indicate in intestazione.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano:

- gli importi affidati in riscossione coattiva, a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Agente della riscossione dell'esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all'Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l'impugnazione;
- esclusivamente i debiti iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione dall'Agenzia delle Entrate indicati nell'elenco di codici tributo allegato alle suddette delibere e non rilevano i debiti per imposte e tasse gestite da altri Enti impositori (ad es. enti locali);
- esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi).

Non rilevano, invece:

- i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio;
- i debiti oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione;
- i debiti oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

Si ottiene un esito positivo della verifica di regolarità fiscale, ai soli fini delle disposizioni in materia appalti, se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del

¹ In tale ipotesi, è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate l'esito informativo relativo all'esistenza di violazioni non definitivamente accertate, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore a tale importo, l'esito della verifica è negativo.

L'esito si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria; pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

In caso di posizione irregolare (esito negativo), l'operatore economico, qualora fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla data di elaborazione comprovino un diverso esito, può recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competenti (l'elenco degli sportelli dell'Agente della riscossione è consultabile sul sito internet istituzionale di Agenzia delle entrate – Riscossione) per gli ambiti provinciali presso cui sono stati riscontrati debiti e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto.

L'istanza può essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.

A seguito dell'istanza, l'Agente della riscossione effettua le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione; in caso di riscontro positivo, è possibile recarsi presso il medesimo sportello per ottenere il rilascio di una "attestazione sostitutiva dell'esito informativo" comprovante l'assenza di debiti definitivamente accertati, ai soli fini di cui alle disposizioni in materia appalti.

OGGETTO: Esito violazioni non definitivamente accertate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

In relazione alla richiesta pervenuta in data 07/05/2024 prot. n. 147782

ad istanza di Città di Malnate

in qualità di Stazione Appaltante

referita al soggetto:

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	Codice fiscale 11924530154		Numero di partita IVA	
Denominazione o ragione sociale STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI				
Domicilio fiscale				
Via e numero civico VIA DURINI 24		C.A.P. 20122	Comune MILANO	Prov. MI

si rilascia per gli usi consentiti dalla legge l'esito informativo allegato.

Luogo e data
Milano , 19/07/2024

LA CAPO AREA

Sarah Guglielmo (*)

(firmato digitalmente)

(*) Firma su atto di delega prot. n. 10628 del 28/12/2023 della Direttrice Provinciale Angela Calcò

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale

Richiesta di verifica prot. n. 147782 del 07/05/2024

Riferita al soggetto CF 11924530154 - STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI

Elaborata in data 10/07/2024

Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023

Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023

Si comunica che la richiesta di verifica indicata in intestazione ha prodotto, alla data di elaborazione e in base alle informazioni disponibili nelle banche dati alla medesima data di elaborazione, il seguente esito:

- **esito positivo** - non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate.

Il presente esito è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Informazioni

La presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti negli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, ai soli fini di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano esclusivamente debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall'Agenzia delle entrate, contenuti:

- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di liquidazione svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in cartelle di pagamento notificate, concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Rilevano, inoltre:

- esclusivamente i debiti per i quali sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento è stata tempestivamente impugnata (in assenza di impugnazione il debito diviene definitivo);

Non rilevano, invece, ai fini della presente verifica, i debiti per i quali:

- non sono ancora decorsi i termini per il pagamento;
- sono presenti pagamenti, anche in forma rateale, che risultano regolari;
- sono stati adottati provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
- è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata.

Ai fini della presente verifica, l'Agenzia fornisce, per le valutazioni di competenza della stazione appaltante l'elenco delle violazioni aventi i requisiti sopra indicati solo laddove l'importo complessivo delle stesse supera il valore di euro 35.000,00.

Resta in ogni caso in carico alla stazione appaltante la verifica delle soglie di gravità di cui all'articolo 3, dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023.

L'esito si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria; pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

Luogo e data
Milano , 19/07/2024

LA CAPO AREA
Sarah Guglielmo (*)
(firmato digitalmente)

(*) Firma su atto di delega prot. n. 10628 del 28/12/2023 della Direttrice Provinciale Angela Calcò

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente